

Ricorso presentato il 18 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-344/12)

(2012/C 287/49)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan e G. Conte, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

— dichiarare che, non avendo adottato nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla decisione C(2009) [8112] del 19 novembre 2009, relativa agli aiuti di Stato n. C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) e n. C 36/B/2006 (ex NN 38/2006) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Alcoa Trasformazioni, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 2, 3 e 4 di tale decisione e dall'art. 288 TFUE;

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso della Commissione ha ad oggetto la mancata esecuzione da parte della Repubblica italiana della decisione della Commissione relativa agli aiuti di Stato illegali a favore della società Alcoa.

Da un lato, ai sensi dell'articolo 4 della decisione in causa, l'Italia doveva comunicare alla Commissione l'importo complessivo dell'aiuto da recuperare, le misure adottate e previste per conformarsi alla decisione e i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto, entro il 20 gennaio 2010. Dall'altro, in forza del combinato disposto degli articoli 2 e 3 della stessa decisione, l'Italia era tenuta a procedere al recupero dell'aiuto presso il beneficiario entro il 20 marzo 2010.

Alla data dell'introduzione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per adempiere tali obblighi.

Ricorso presentato il 19 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-345/12)

(2012/C 287/50)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

— dichiarare che la Repubblica italiana, non prevedendo l'obbligo di mettere a disposizione un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o di locazione di un immobile in conformità a quanto disposto e alle condizioni previste dagli articoli 7 e 10 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia ⁽¹⁾, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 7, paragrafi 1 e 2, e 10 della medesima direttiva, in combinato disposto con l'articolo 29 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia ⁽²⁾;

— dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo notificato tutte le misure di recepimento dell'articolo 9, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 della medesima direttiva, in combinato disposto con l'articolo 29 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva 2002/91/CE è scaduto il 4 gennaio 2006. Il termine per la trasposizione degli artt. 7-9 di tale direttiva è scaduto il 4 gennaio 2009 e, secondo la Commissione, l'articolo 28 della direttiva 2010/31/UE, che consente di posticipare l'applicazione dell'obbligo di mettere a disposizione attestati di certificazione energetica, non ricomprende i certificati già rilasciati o da rilasciare sulla base dell'articolo 7, n. 1, di tale direttiva.

Alla data dell'introduzione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per trasporre la direttiva.

⁽¹⁾ GU 2003, L 1, pag. 65.

⁽²⁾ GU L 153, pag. 13.

Impugnazione proposta il 19 luglio 2012 dalla DMK Deutsches Milchkontor GmbH (già Nordmilch AG) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 maggio 2012, causa T-546/10, Nordmilch AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-346/12 P)

(2012/C 287/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: DMK Deutsches Milchkontor GmbH (già Nordmilch AG) (rappresentante: W. Berlit, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Lactimilk, SA;

Conclusioni della ricorrente

- annullare il punto 1 e il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012, causa T-546/10;
- accogliere tutte le conclusioni da essa presentate in primo grado;
- condannare la Lactimilk SA alle spese sostenute dalla ricorrente durante tutto il procedimento.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata del Tribunale deve essere annullata, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato una somiglianza tra il marchio richiesto dalla ricorrente e i marchi della Lactimilk SA e, pertanto, concludendo per la sussistenza di un rischio di confusione, avrebbe applicato erroneamente l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94. Infatti, il Tribunale non avrebbe, a torto, comparato i marchi effettivamente in conflitto facendo riferimento alla grafia in cui sono stati richiesti o registrati (ovvero caratteri maiuscoli) ma avrebbe esaminato il rischio di confusione tra i due marchi sulla base di una grafia diversa. Così facendo il Tribunale avrebbe falsato i fatti. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente presupposto un accento del marchio richiesto sulla seconda sillaba, benché il marchio richiesto fosse redatto a caratteri maiuscoli per cui anche secondo le regole della lingua spagnola un accento del marchio richiesto solo sulla seconda sillaba sarebbe escluso.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Granducato del Lussemburgo) il 20 luglio 2012 — Caisse nationale des prestations familiales/Ulrike Wiering, Markus Wiering

(Causa C-347/12)

(2012/C 287/52)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parti

Ricorrente: Caisse nationale des prestations familiales

Convenuti: Ulrike Wiering, Markus Wiering

Questione pregiudiziale

Se, per il calcolo dell'integrazione differenziale eventualmente dovuta, a norma degli articoli 1, lettera u), punto i), 4, paragrafo 1, lettera h), e 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato (¹), e dell'articolo 10, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (²), da parte dell'organismo competente dello Stato del luogo di lavoro, occorra prendere in considerazione, in quanto prestazioni familiari della stessa natura, tutte le prestazioni percepite dalla famiglia del lavoratore migrante nello Stato di residenza, nella specie l'«Elterngeld» ed il «Kindergeld» previsti dalla normativa tedesca

(¹) GU L 149, pag. 2.

(²) GU L 74, pag. 1.

Impugnazione proposta il 16 luglio 2012 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 25 aprile 2012, causa T-509/10, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio

(Causa C-348/12 P)

(2012/C 287/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Altra parte nel procedimento: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Téhéran, Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

- annullare la sentenza pronunciata il 25 aprile 2012 dal Tribunale (Quarta Sezione) nella causa T-509/10;
- pronunciarsi in via definitiva sulla controversia e respingere in quanto irricevibile il ricorso della Kala Naft contro gli atti del Consiglio di cui trattasi o, in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;
- condannare la Kala Naft alle spese sostenute dal Consiglio in primo grado e nell'ambito della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il Consiglio ritiene che la sentenza del Tribunale nella causa soprammenzionata sia viziata da due errori di diritto e che detta sentenza dovrebbe, di conseguenza, essere annullata.

In primo luogo, il Consiglio considera che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non respingendo in quanto irricevibile il ricorso proposto dalla società sebbene tale società costituisca, ad avviso del Consiglio, un ente governativo iraniano.